

La legge 210 del 1992 - successivamente integrata e modificata - è, giova ricordarlo, una legge assistenziale con obiettivi solidaristici, in quanto riconosce un indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni o somministrazione di emoderivati, e ciò a prescindere da eventuali responsabilità.

Detto indennizzo è composto da due voci: la prima, denominata "indennizzo", viene rivalutata ogni anno al costo della vita, la seconda, denominata "indennità integrativa speciale", è rimasta inalterata nel corso degli anni.

Una prima questione che si è posta riguarda, appunto, la rivalutabilità di tale seconda componente: sul punto si è espressa anche la Corte Costituzionale con la sentenza n. 15894 del 28 luglio 2005.

Con la stessa la Suprema Corte ha affermato che *"non sarebbe logico ritenere rivalutabile solo la prima componente del complessivo indennizzo e non la seconda componente - indennità integrativa speciale - (omissis) che entrando a far parte dell'indennizzo inteso nella sua globalità, ne ha acquistato tutte le caratteristiche, ivi compresa quella rivalutabilità secondo il tasso attuale di inflazione programmata"*.

Sono seguite molte cause in tutta Italia e, per quanto a mia conoscenza, i tribunali aditi hanno sempre riconosciuto il diritto alla rivalutazione per entrambe le voci dell'indennizzo ex lege 210/92, condannando a corrispondere le somme non pagate in passato a tale titolo, nonché la rivalutazione per il futuro, il Ministero della Salute o, più raramente, la Regione e/o l'ASL.

Quanto alla mia esperienza diretta, devo però aggiungere che, nonostante numerose sentenze favorevoli ottenute, già notificate all'Avvocatura dello Stato, non impugnate e quindi passate in giudicato (cioè diventate definitive), e già notificate con formula esecutiva al Ministero della Salute di Roma, il Ministero stesso non ha ancora provveduto a pagare gli importi per il passato, e nemmeno a corrispondere la rivalutazione per i pagamenti in corso.

Sarebbe utile conoscere le inten-

INDENNIZZO LEGGE 210/92

A QUANDO UNA PAROLA CERTA SU RIVALUTAZIONE E ASCRIVIBILITÀ?

L'avvocato Calandrino fa il punto della situazione

zioni del Ministero al riguardo, per non lasciare nell'incertezza tante persone.

Una seconda questione che si è posta riguarda coloro che non hanno ottenuto l'indennizzo per mancata ascrivibilità tabellare.

Si tratta di quei casi in cui, per intenderci, è stato accertato dalle competenti commissioni mediche ospedaliere (CMO) la sussistenza del nesso causale fra assunzioni di emoderivati e/o trasfusioni di sangue e l'infermità, ma non è stato concesso l'indennizzo perché si è ritenuto che la patologia contratta non rientrasse in nessuna delle categorie previste dalla tabella che si prende a riferimento (in quanto, per esempio, non si è riscontrato alcun "danno epatico"... le cosiddette "epatiti silenti").

Anche su questa problematica si è pronunciata, ancora più di recente, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 10214 del 4 maggio 2007, la quale ha riconosciuto che l'indennizzo *"è dovuto in tutti i casi di lesione permanente dell'integrità psico-fisica, cioè della salute come tale, indipendentemente dall'incidenza sulla capacità di produzione di reddito, con la conseguenza che deve essere riconosciuto il diritto a percepirlo anche da parte del soggetto affetto da contagio HCV (comportante sicuramente un danno permanente alla salute), pur senza sintomi e pregiudizi funzionali attuali"*.

Abbiamo interpellato il Ministero della Salute, il quale ci ha risposto che, nonostante la sentenza da noi citata, non ha mutato il proprio orientamento in merito,

respingendo quindi ogni richiesta al riguardo; non ci è restato quindi che ricorrere al Tribunale che dovrà pronunciarsi.

Per entrambe le questioni appena esposte, nonché per altre (cito solo quelle dell'abolizione dei termini per presentare le domande di indennizzo e la revisione delle categorie tabellari), sarebbe auspicabile un intervento dello Stato per dare maggiore equità all'intera materia.

INSEDIATA LA COMMISSIONE PER I DANNI DA INFEZIONI

E' stata insediata la Commissione ministeriale per le transazioni in favore dei danneggiati da sangue infetto ed emoderivati infetti. Il nuovo organismo sarà funzionale alla definizione dei criteri e del percorso attuativo per la stipula delle transazioni con l'obiettivo di impiegare le somme stanziare per queste finalità dalla Legge Finanziaria 2008 e dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. La Commissione è composta da dirigenti del Ministero della Salute, tra i quali il Direttore Generale per la programmazione sanitaria Filippo Palumbo, il Ministro dell'Economia e della Presidenza del Consiglio. Per la fine di marzo è prevista un'audizione di tutte le associazioni dei danneggiati che hanno partecipato ai lavori dei tavoli tecnici.